

Parti

Ricorrente: SC Gran Via Moinești srl

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'acquisto di alcune costruzioni soggette alla demolizione, unitamente ad una superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno da parte di una società commerciale soggetta ad IVA, possa rappresentare un'attività preliminare, vale a dire una spesa di investimento per la realizzazione di un complesso residenziale, al fine di beneficiare della detrazione dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, alla luce degli artt. 167 e 168 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- 2) Se la demolizione delle costruzioni soggette a demolizioni, acquistate insieme alla superficie di terreno, ai fini dell'edificazione di un complesso residenziale sulla rispettiva superficie di terreno, sia soggetta alla rettifica dell'IVA afferente l'acquisto delle costruzioni, tenuto conto dell'art. 185, n. 2, della direttiva 28 novembre 2008, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno di Danimarca

(Causa C-261/11)

(2011/C 238/09)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, N. Fenger, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Danimarca, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa sulla tassazione immediata in uscita di trasferimenti di elementi patrimoniali di una società in un altro Stato membro senza tassare analoghi trasferimenti di elementi patrimoniali all'interno dei confini danesi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 31 dell'Accordo SEE.

— condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa tributaria danese il trasferimento di elementi patrimoniali di un'impresa ai fini di impiegarli fuori della Danimarca viene considerato una vendita e tassato di conseguenza, mentre l'attività dell'impresa entro i confini dello Stato si considera cessata solo quando gli elementi patrimoniali di cui trattasi sono effettivamente venduti. Un'impresa che trasferisce elementi patrimoniali tra diversi centri di attività all'interno della Danimarca non viene quindi tassata sul valore di tali elementi patrimoniali in relazione a detto trasferimento. Invece, nel caso in cui la stessa impresa trasferisca elementi patrimoniali ad un centro di attività stabile fuori della Danimarca, sarà immediatamente tassata sul loro valore come se fossero stati venduti.

A parere della Commissione tale disparità di trattamento costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento incompatibile con l'art. 49 TFUE. La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da un'impresa quando era stabilita in Danimarca. Tuttavia, la Commissione considera che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell'attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell'ammortamento — sia che gli elementi patrimoniali di cui trattasi vengano trasferiti al di fuori del territorio danese sia che vi rimangano.

Secondo la Commissione, non vi è alcuna giustificazione per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento del trasferimento di elementi patrimoniali dalla Danimarca ad un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili. In tale contesto, il Regno di Danimarca potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l'immediata esigibilità dell'imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 dalla Viega GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega GmbH & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-276/11 P)

(2011/C 238/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea